



Vereinigung der
Kunsthistorikerinnen
und Kunsthistoriker
in der Schweiz

Association suisse
des historiennes
et historiens
de l'art

Associazione
svizzera delle
storiche e degli
storici dell'arte

Statuto dell'Associazione svizzera degli storici e delle storiche dell'arte (ASSSA)

I Nome, sede e scopo

§ 1 L'Associazione svizzera degli storici e delle storiche dell'arte è un'associazione costituita ai sensi dell'art. 60 e segg. del CC.

§ 2 La sede dell'Associazione viene fissata dal Comitato. In caso di dubbio è nel luogo dove si tiene l'amministrazione dell'associazione (art. 56 CC).

§ 3 L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

§ 4 L'Associazione si prefigge lo scopo di:

- a) coltivare e promuovere la storia dell'arte come disciplina scientifica;
- b) tutelare gli interessi professionali degli storici e delle storiche dell'arte come delle loro succedutrici e dei loro successori;
- c) rappresentare la storia dell'arte come ambito della politica scientifica;
- d) promuovere i contatti e la collaborazione con altri gruppi specialistici e professionali in Svizzera e all'estero;
- e) contribuire a tutelare e garantire il patrimonio culturale della nazione.

II Affiliazione

§ 5 Membro ordinario: ogni storico/storica dell'arte può richiedere di diventare membro nella misura in cui possieda un diploma accademico o una qualifica di pari livello.

§ 6 Membro studente: possono diventarlo studentesse e studenti nella misura in cui studino storia dell'arte e abbiano concluso il quarto semestre. Dopo aver conseguito il diploma di Master diventeranno automaticamente membri ordinari.

§ 7 La richiesta di adesione all'Associazione deve essere sottoposta ai membri di Comitato, i quali sono liberi di decidere in merito.

§ 8 Ogni membro è tenuto a versare una quota associativa annuale che viene fissata e riportata nello statuto di anno in anno per i membri ordinari che svolgono ovvero non svolgono un'attività lucrativa e per i membri studenti. L'attuale quota associativa annuale ammonta a CHF 100.- per i membri attivi e a CHF 40.- per i membri non attivi e i membri studenti. Dopo la conferma dell'ammissione all'Associazione, le quote annuali sono pagabili a partire dall'anno in corso.

§ 9 Su richiesta del Comitato l'Assemblea generale può nominare membri onorari, che godono degli stessi diritti dei membri ordinari ma sono esentati dal versamento della quota associativa annuale.

§ 10 La condizione di membro decade tramite annuncio scritto al Comitato alla fine dell'anno civile ovvero se, dopo due solleciti, non viene versata la quota associativa.

§ 11 Su richiesta del Comitato un membro può essere espulso tramite delibera dell'Assemblea generale.



Vereinigung der
Kunsthistorikerinnen
und Kunsthistoriker
in der Schweiz

Association suisse
des historiennes
et historiens
de l'art

Associazione
svizzera delle
storiche e degli
storici dell'arte

III Organi dell'Associazione

§ 12 Gli organi dell'Associazione sono:

- A) l'Assemblea generale
- B) il Comitato
- C) la Segreteria
- D) l'Organo di controllo

A) Assemblea generale

§ 13 L'Assemblea generale si riunisce una volta all'anno, al massimo sei mesi dopo il termine dell'esercizio finanziario.

§ 14 Il Comitato o un quinto dei membri può convocare un'Assemblea straordinaria in ogni momento.

§ 15 I membri sono convocati all'Assemblea generale per iscritto tramite posta tradizionale o posta elettronica. La convocazione è inviata con almeno venti giorni di anticipo. Le richieste dei membri devono essere rivolte alla/al Presidente entro e non oltre il 20 marzo di ogni anno, in modo possano essere inserite nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale. Le deliberazioni possono essere adottate tramite circolare (lettera) o mezzi elettronici (e-mail, piattaforma di voto elettronico, videoconferenza, ecc.) a discrezione del Comitato.

§ 16 L'Assemblea generale dispone delle seguenti competenze:

- a) decide in merito alla nomina e alla revoca della/del Presidente, del Comitato e dell'Organo di controllo;
- b) approva la relazione annuale e il conto annuo;
- c) approva il preventivo;
- d) trasmette l'approvazione al Comitato e all'Organo di controllo;
- e) delibera sulle modifiche dello statuto;
- f) fissa le quote associative annuali;
- g) decide in merito all'ammissione di membri onorari;
- h) decide in merito all'espulsione di membri, senza doverne dare una motivazione;
- i) decide su tutte le attività pratiche e per il personale da inserire all'ordine del giorno;
- j) decide sullo scioglimento dell'Associazione.

Salvo diversa disposizione esplicita nello statuto, l'Assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta alla/al Presidente.

B) Il Comitato

§ 17 Il Comitato è composto da almeno sette membri, a cui spettano tutte le decisioni che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea generale. Gestisce le attività dell'Associazione e la rappresenta verso l'esterno. I membri del Comitato vengono eletti ogni tre anni e possono essere rieletti per due volte. Il Comitato può deliberare se, sulla base di una convocazione ordinaria, è presente più della metà dei membri. Su richiesta della/del Presidente può avvalersi anche della decisione tramite circolare (lettera) o mezzi elettronici (e-mail, piattaforma di voto elettronico, videoconferenza, ecc.), la quale per essere valida richiede però nuovamente la partecipazione di più della metà dei membri al riconoscimento del numero legale. Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei membri presenti ovvero partecipanti alla circolazione degli atti. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta alla/al Presidente.



Vereinigung der
Kunsthistorikerinnen
und Kunsthistoriker
in der Schweiz

Association suisse
des historiennes
et historiens
de l'art

Associazione
svizzera delle
storiche e degli
storici dell'arte

Il Comitato nomina il/la responsabile della revisione dei conti e il resto del personale di pertinenza, regolando i singoli aspetti dell'organizzazione, nella fattispecie le competenze del Comitato e dei Revisori. Il Comitato emette ai fini della revisione dei conti un regolamento che stabilisce mansioni e poteri.

Il Comitato nomina il/la responsabile della Segreteria come il resto del personale annesso e regola i dettagli dell'organizzazione, in particolare le responsabilità del Comitato e della Segreteria. Il Comitato redige i contratti di lavoro ed emette il mansionario della Segreteria, nel quale sono elencati i compiti e le competenze di essa.

Il Comitato decide in merito all'ammissione di nuovi membri.

Il Comitato costituisce il comitato nazionale svizzero del Comité International d'Histoire de l'Art (CIHA). Propone per la nomina i membri titolari e i membri supplenti per la Svizzera al CIHA. I membri svizzeri al CIHA si impegnano a fornire un resoconto regolare e si accordano con il Comitato per le attività importanti.

C) La Segreteria

§ 18 Il/La responsabile della revisione dei conti si occupa delle attività in corso dell'Associazione e gestisce la segreteria dell'Assemblea dei membri e del Comitato. Partecipa alle sedute con voto consultivo.

Per il pagamento delle fatture o la loro emissione fino a un importo massimo fissato dal Comitato ed entro un preventivo stabilito dal Comitato stesso è sufficiente la firma del/della responsabile della revisione dei conti. Tutte le altre fatture nonché le attività importanti che vincolano l'Associazione devono essere controfirmate da un membro del Comitato.

D) L'Organo di controllo

§ 19 L'Organo di revisione è composto da personale professionale o da due membri dell'Associazione, eletti a cadenza annuale. L'Organo di controllo verifica il conto annuo ed effettua annualmente almeno una revisione. Presenta un resoconto al Comitato all'attenzione dell'Assemblea generale.

IV Responsabilità

§ 20 Per gli obblighi dell'Associazione è garante esclusivamente il patrimonio sociale.

V Modifica dello statuto e scioglimento dell'Associazione

§ 21 La revisione dello statuto viene effettuata dall'Assemblea generale su richiesta del Comitato. Per la modifica dello statuto occorre una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Sono escluse le decisioni sulle quote associative dei membri, che devono essere deliberate a maggioranza semplice.

§ 22 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso soltanto tramite approvazione di tre quarti dei membri presenti all'Assemblea generale. L'Assemblea generale decide in merito all'utilizzo di eventuali avanzi attivi.

VI Disposizioni finali

§ 23 In caso di dubbio è vincolante il testo in tedesco dello statuto.

§ 24 Lo statuto rivisto è entrato in vigore in occasione dell'Assemblea generale del 29 giugno 2023.



Vereinigung der
Kunsthistorikerinnen
und Kunsthistoriker
in der Schweiz

Association suisse
des historiennes
et historiens
de l'art

Associazione
svizzera delle
storiche e degli
storici dell'arte

Ginevra, 4 dicembre 1976

Il Presidente: Prof. Dr. Florens Deuchler

rivisto alle Assemblee generali:

del 29 ottobre 1980 a Friburgo

Il Presidente: Prof. Dr. Florens Deuchler

del 1° giugno 1984 a Sierre

Il Presidente: Prof. Dr. Oskar Bächtli

del 4 novembre 1995 a Losanna

Il Presidente: Luc Boissonnas

del 14 aprile 2005 a Berna

La Presidente: Barbara Nägeli

del 30 settembre 2011 a Neuchâtel

Der Präsident: Dr. Andreas Münch

del 21 ottobre a Losanna

La Presidente: Marianne Burki

del 29 giugno a Lucerna

La Presidente: Marianne Burki